



SEGRETERIA GENERALE

RACCOLTA DEGLI STATUTI E REGOLAMENTI IN VIGORE NEL COMUNE DI AREZZO

APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.
27 DEL 06.03.2017.



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
"IUC"

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 15.5.2015
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n 47 del 28.4.2016
e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 06.03.2017

INDICE GENERALE

- PARTE 1

Disciplina generale “IUC”

(Imposta Unica Comunale)

- PARTE 2

Regolamento componente “TARI”

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

- PARTE 3

Regolamento componente “TASI”

(Tributo sui servizi indivisibili)

PARTE 1

Disciplina generale IUC

(Imposta Unica Comunale)

Art. 1 – ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC”

Art. 2 - DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC”

Art. 3 - TERMINI E MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE

ART. 4 - DICHIARAZIONI

ART. 5 – APPLICAZIONE E RISCOSSIONE

Art. 1 – ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC”

1. Ai sensi del comma 639 articolo unico della L. 147/2013 nel territorio del Comune di Arezzo è istituita l'imposta unica comunale (IUC).

2. Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

3. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

Art. 2 - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

a1) i criteri di determinazione delle tariffe;

a2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

a3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

a4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

a5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

b1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

b2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

2. La disciplina comunale dell'imposta comunale propria rimane quella contenuta nel "Regolamento sull'imposta comunale propria (IMU)" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 del 28.9.2012.

Art. 3 - TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

1. Il consiglio comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:

a) le tariffe della TARI :

in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso

b) le aliquote della TASI :

in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Art. 4 - DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro 60 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro 60 giorni dalla data in cui sono intervenute le predette modificazioni e comunque

non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

ART. 5 – APPLICAZIONE E RISCOSSIONE

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

PARTE 2

Regolamento componente "TARI"

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento ed entrata in vigore

Art. 2 Servizio di gestione dei rifiuti urbani

Art. 3 Attivazione del servizio

Art. 4 Presupposto del tributo

Art. 5 Esclusioni

Art. 6 Soggetti passivi

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 7 Determinazione della tariffa e piano finanziario

Art. 8 Articolazione della tariffa

Art. 9 Tariffa per le utenze domestiche

Art. 10 Determinazione del numero occupanti per le utenze domestiche

Art. 11 Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 12 Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche

Art. 13 Determinazione della superficie per la commisurazione della tariffa

Art. 14 Tariffa giornaliera di smaltimento

RIDUZIONI ED ESENZIONI

Art. 15 Riduzioni alle utenze domestiche per la raccolta differenziata

Art. 16 Riduzioni alle utenze non domestiche per avvio al riciclo

Art. 17 Esclusioni e riduzioni della superficie imponibile per produzioni non conferibili al pubblico servizio

Art. 18 Riduzioni delle tariffe per particolari condizioni di uso

Art. 19. Riduzioni tariffarie per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 20 Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio socioeconomico

Art. 21 Cumulo di riduzioni.

Art. 22 Inizio e cessazione dell'occupazione, detenzione o possesso

DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 23 Obbligo di dichiarazione

Art. 24 Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni

Art. 25 Poteri del Comune

Art. 26 Riscossione

Art. 27 Accertamento

Art. 28 Accertamento con adesione

Art. 29 Sanzioni

Art. 30 Interessi

Art. 31 Rimborsi

Art. 32 Importi minimi

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le leggi vigenti in materia.
4. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2014.

Art. 2 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani

La gestione dei rifiuti urbani, attività qualificata di pubblico interesse, svolta in regime di privativa, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati ed è disciplinata dalle disposizioni di legge.

Art. 3 - Attivazione del servizio

1. Nel regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati sono stabiliti i limiti delle zone di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, la forma organizzativa e le modalità d'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani interni, con indicazione, secondo i singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei criteri per determinarle nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire.

Art. 4 - Presupposto del tributo

1. Il tributo è dovuto da chiunque possenga, o detenga a qualsiasi titolo ed anche di fatto, locali e/o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Si presume comunque il possesso o la detenzione di un locale qualora anche uno soltanto degli impianti a rete (acqua, gas, energia elettrica, telefonia o trasmissione dati), sia attivo. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
Anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, l'occupazione di un locale per un'utenza domestica si presume dalla data d'acquisizione della residenza anagrafica e finché questa condizione permane.

Art. 5 - Esclusioni

1. Non sono soggette a tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte

pertinenziali o accessorie a locali tassabili.

2. Sono escluse dal tributo le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del Codice Civile come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

3. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, nonché quelle ove si producono rifiuti non conferibili al pubblico servizio, come a titolo esemplificativo:

a) i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;

b) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza. Rimangono comunque soggette a tassazione le abitazioni utilizzate dai ministri di culto nonché ogni altro locale od area non destinata all'esercizio del culto stesso;

c) i vani caldaia, le cabine elettriche e simili;

d) forni per la panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli, vani adibiti a celle frigorifere;

e) le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino inutilizzate e prive di allacciamenti ai pubblici servizi, nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempreché anche queste ultime risultino inutilizzate o comunque che per la presenza sporadica dell'uomo non comportino la produzione di rifiuti in quantità minimamente apprezzabile;

f) i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati e privi di allacciamenti ai pubblici servizi.

g) le unità immobiliari inagibili, inabitabili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o conduzione;

h) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece assoggettabili a tariffa le parti abitative e/o ricettive delle costruzioni rurali, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'attività agricola (uffici, servizi, ecc.), ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo;

i) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi. Sono invece soggetti a tributo, nell'ambito delle precitate strutture sanitarie, gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dal tributo;

l) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

m) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree non utilizzate, né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso o all'uscita dei veicoli dall'area di servizio, incluse le aree di parcheggio.

Le circostanze di cui ai precedenti punti e), f) e g) comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto a condizione che siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. Nel caso di ristrutturazione di locali che comporta il temporaneo non utilizzo da parte del nucleo familiare occupante, allo stesso è fatto obbligo di dichiarare i nuovi locali occupati pena la

perdita del beneficio all'esclusione dal tributo.

4. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

5. I locali di cui ai commi precedenti devono comunque essere dichiarati al Comune o all'eventuale soggetto gestore del tributo per consentire l'eventuale controllo.

Art. 6 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono i locali e le aree scoperte di cui all'art.4 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che possiedono o detengono in comune i locali o le aree stesse.

2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. Questi ultimi restano obbligati alla denuncia di ogni variazione riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

3. Il Comune, o altro soggetto gestore del tributo, può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento del tributo previsto dal comma 2, la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. Nel caso di locali utilizzati per periodi inferiori all'anno, i proprietari sono obbligati alla presentazione di dichiarazione ed al pagamento del tributo.

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 7 - Determinazione della tariffa e piano finanziario

1. Il tributo deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali, ed è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La tariffa è determinata con deliberazione del Consiglio Comunale in conformità al Piano finanziario degli interventi relativi al servizio, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

Art. 8 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

3. I costi da coprire attraverso la tariffa vengono ripartiti dall'ente locale tra le categorie di utenza domestica e non domestica secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica.

Art. 9 – Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di

superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 10 - Determinazione del numero occupanti per le utenze domestiche

1. Utenze residenti

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune alla data del 1 gennaio (per i primi sei mesi dell'anno) e del 1 luglio (per i secondi sei mesi dell'anno), o per le nuove utenze alla data di apertura sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagraficamente distinti che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà. Da tale numero complessivo sono esclusi quei componenti che per un periodo non inferiore all'anno risultino ricoverati presso case di cura o di riposo; tale agevolazione è concessa su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione.

Al fine di tenere aggiornato l'archivio anagrafico degli utenti, il servizio anagrafe dovrà comunicare all'eventuale soggetto gestore del tributo entro il 10 di ogni mese i dati relativi alle nascite, ai matrimoni, ai decessi e ai cambi di residenza avvenuti nel corso del mese precedente. L'obbligo della dichiarazione di variazione in relazione al numero degli occupanti, non ricorre per le persone iscritte all'anagrafe della popolazione residente nel comune, in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati dall'anagrafe stessa.

2. Utenze non residenti

Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica e comunque in misura non superiore a 3 unità.

Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune fissato in 3 unità, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria.

Art. 11 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 12 - Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche

I locali e le aree relative alle utenze non domestiche, tenuto conto della specificità della realtà comunale, sono classificate in relazione alla attività principale in essi svolta, come

segue:

- 1 musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, conventi
- 2 cinematografi e teatri
- 3 autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4 impianti sportivi
- 4 bis distributori carburante
- 4 ter campeggi
- 5 stabilimenti balneari
- 6 esposizioni, autosaloni
- 7 alberghi con ristoranti
- 8 alberghi senza ristoranti
- 8 bis agriturismo, case appartamenti vacanze,
- 9 case di cura e riposo
- 10 ospedali
- 11 uffici, agenzie, studi professionali
- 12 banche e istituti di credito
- 13 negozi abbigliamento, calzature
- 13 bis libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15 negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 banchi di mercato beni durevoli
- 17 attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 18 attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 19 carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 attività industriali con capannoni di produzione
- 20 bis attività industriali orafe con capannone di produzione
- 21 attività artigianali di produzione beni specifici
- 21 bis attività artigianali di prestazione di servizi
- 21 ter attività artigianali orafe di produzione
- 22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 22 bis rosticcerie
- 23 mense, birrerie, amburgherie
- 24 bar, caffè, pasticceria
- 25 supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26 plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 ipermercati di generi misti
- 29 banchi di mercato genere alimentari
- 30 discoteche, night club, sale gioco

I locali e le aree eventualmente adibiti ad attività diverse da quelle sopra classificate, vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia.

Per la determinazione delle classi di attività si fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità.

Le attività di commercio all'ingrosso sono classificate secondo il genere merceologico di vendita, con una riduzione del 50% della parte variabile della tariffa.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale.

La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, etc...) e sono ubicate in luoghi diversi.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o

professionale o sia presente la sede di una ditta, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Le utenze classificate come produttive o di commercio all'ingrosso che risultino non attive, ancorché sia presente il collegamento anche a uno soltanto degli impianti a rete, sono associate, finché tale condizione permane, alla classe di attività n. 3

Art. 13 - Determinazione della superficie per la commisurazione della tariffa

1. In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari che per le altre unità immobiliari, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Fino a tale data la superficie di riferimento viene così misurata:

- per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali;
- per le aree scoperte, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono;
- la superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso secondo che risulti rispettivamente inferiore o superiore a 0,50 mq;
- la superficie coperta per tutte le tipologie di locali è computabile solo se l'altezza utile è superiore a cm. 150.

Art. 14 - Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, anche in occasione di manifestazioni ed eventi, è istituita la tariffa di smaltimento da applicare in base alla tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, attribuita alla categoria corrispondente, maggiorata di un importo percentuale sino al 100%, da stabilirsi in sede di determinazione annuale delle tariffe, al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito.

3. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione, è recuperata unitamente agli interessi ed alle sanzioni eventualmente dovute.

4. L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ha l'obbligo di trasmetterne comunicazione all'eventuale gestore del tributo.

RIDUZIONI ED ESENZIONI

Art. 15 - Riduzioni alle utenze domestiche per la raccolta differenziata

1. In attuazione del comma 658 dell'art. 1 della L. 147/2013, il Comune prevede differenziazioni tariffarie che tengono conto dei comportamenti virtuosi delle utenze domestiche che provvedono alla raccolta differenziata della frazione umida o altre tipologie di RSU e RSAU, mediante conferimento differenziato dei rifiuti prodotti ai centri di raccolta, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti in materia di conferimento a raccolta differenziata. La misura delle predette differenziazioni viene determinata annualmente sulla base dei dati relativi alla raccolta differenziata.

2. Ferma restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le riduzioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti disposizioni. Le stesse sono determinate per

una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata. In particolare:

a)- è applicata una riduzione sulla parte variabile della tariffa, pari al 20% a favore delle utenze che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani a mezzo biocompostatore o gestione in cumulo o concimaia, purchè il processo risulti controllato, non sia causa di inconvenienti igienico-sanitari ed il compost prodotto sia utilizzato sui terreni in uso a qualsiasi titolo ai richiedenti. La riduzione si applica dal primo giorno di adesione al compostaggio domestico. Il Comune verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. In caso di accertamento del mancato rispetto degli obblighi di cui sopra il contribuente perde diritto all'intero beneficio annuale. Ai sensi dell'art. 37 della L. 221/2015 la riduzione di cui alla presente lettera a) compete anche alle imprese agricole e florovivaistiche. Si applicano in proposito le medesime modalità e condizioni per l'accesso al beneficio fiscale.

b)- è applicata una riduzione tariffaria nella misura massima del 30% sull'importo dovuto a favore delle utenze che conferiscono rifiuti presso i Centri di Raccolta. La riduzione è riconosciuta purchè il conferimento avvenga nel rispetto delle procedure indicate dal Regolamento di gestione dei Centri di Raccolta. Per le modalità di quantificazione di questa riduzione tariffaria, si rinvia ai criteri di calcolo definiti con il richiamato Regolamento di gestione.

Art. 16 - Riduzioni alle utenze non domestiche per avvio al riciclo.

1. Ai sensi del secondo periodo del comma 649 della L. 147/2013, così come modificato dal D.L. 16/2014, per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, sulla parte variabile della tariffa è applicata una riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

2. L'agevolazione è determinata con l'applicazione della seguente formula:

$$\text{riduzione \%} = (\text{rifiuti avviati a recupero} / \text{produzione di riferimento}) \times 0,30$$

3. Si precisa che per beneficiare dell'agevolazione di cui al presente articolo, deve essere presentata la 4^a copia dei formulari rifiuti di cui al D.M. 01/04/1998 n.145 riferite all'anno precedente, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 17 – Esclusioni e riduzioni della superficie imponibile per produzioni non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, in via continuativa e prevalente, esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

2. Non sono pertanto soggette al tributo le porzioni di superficie degli insediamenti industriali e artigianali sulle quali si formano esclusivamente rifiuti speciali o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia. Rimangono altresì soggetti i locali ed aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale/area ove non si producono detti rifiuti speciali.

3. Ai sensi del punto 5 del comma 682 dell'art. 1 L. 147/2013, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, la superficie, non assoggettata al tributo dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, vista la difficoltà per la sua determinazione causa l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree e la particolarità dell'attività esercitata con esclusione dei locali ed aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale/area ove non si producono detti rifiuti speciali, è calcolata forfetariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

- macellai e pescherie (in relazione alla sola superficie dell'area dei laboratori dove si abbia produzione di rifiuti di origine animale) 50%

- Autocarrozzerie 35%
- lavanderie a secco e tintorie 35%
- autofficine, elettrauto 30%
- tipografie, stamperie, serigrafie, eliografie, incisioni e vetrerie 25%
- attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili) 20%
- laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici, odontotecnici, medici 15%
- produzione di allestimenti od insegne, distributori di carburante, autolavaggi 10%

4. Per le sole attività artigianali/industriali/agroalimentari ed i supermercati, alla superficie dei magazzini di materie prime e di merci che sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive, elencate e rientranti nel precedente comma, si applica la percentuale di riduzione del 10% .

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b. dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi in conformità alla normativa vigente, fornendo, in allegato alla dichiarazione, idonea documentazione come, a titolo di esempio, contratti di smaltimento, modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione. Predetta documentazione, o apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, dovrà essere altresì presentata annualmente entro il termine perentorio del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 18 – Riduzioni delle tariffe per particolari condizioni di uso

1. Ai sensi del comma 659 dell'art. 1 L. 147/2013, la parte variabile della tariffa è ridotta, del 30%, nel caso di:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione che:

- vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 182 giorni;
- tale destinazione sia specificata nella dichiarazione originaria o di variazione;
- detta dichiarazione contenga l'indicazione del Comune di residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobile nonché la dichiarazione di non cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 182 giorni.

2. Nel caso in cui un'abitazione abbia locali pertinenziali, la parte variabile della tariffa è applicata una sola volta.

3. La parte variabile della tariffa è ridotta del 30 % nei confronti dell'utente che risieda od abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale. La riduzione si rende applicabile anche nell'ipotesi che il contribuente abbia la residenza nell'alloggio al quale si riferisce la riduzione, ferme restando le altre condizioni previste dalla lettera a) del precedente comma 1.

4. Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione originaria o di variazione.

5. L'utente è obbligato a dichiarare il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 19 - Riduzioni tariffarie per inferiori livelli di prestazione del servizio

Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti negli appositi punti di raccolta si stabilisce quanto segue:

1. La raccolta dei rifiuti solidi urbani viene effettuata in regime di privativa e tale regime è esteso a tutto il territorio comunale. A livello territoriale la tariffa è articolata con riferimento alle diverse zone del territorio comunale ed in particolare alla densità abitativa, alla frequenza e qualità del servizio. A tale scopo il territorio comunale si intende suddiviso nelle seguenti 3 zone nelle quali la frequenza e la qualità del servizio risultano decrescenti: zona 1, completamente servita, è quella compresa nel c.d. perimetro servito; zona 2 è quella che si trova al di fuori del perimetro completamente servito ed è individuata in relazione alla distanza fra l'abitazione e il più vicino punto di raccolta, tale distanza dovrà essere compresa fra i 300 e i 600 metri; La zona 3 è quella in cui la distanza dal più vicino punto di raccolta supera i 600 metri. Il tributo è dovuto nella misura piena per locali e/o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ubicati, ubicati nella zona 1. E' accordata una riduzione del tributo nella misura rispettivamente del 50% e del 70% per le fattispecie imponibili ricadenti nelle zone 2 e 3.
2. La distanza indicata al comma 1 va determinata in base al raggio drenante.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 20 - Ulteriori riduzioni ed esenzioni.

1. Ai sensi del comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, il Consiglio Comunale può disporre ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.
2. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettera a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147/2013 devono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa e la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente.
4. Con la deliberazione del Consiglio Comunale di cui al comma 1, predisposta dalla competente struttura comunale in materia di servizi sociali, sono fissate anche le casistiche per l'accesso, la documentazione da presentarsi, le forme di pubblicità da adottarsi e le ulteriori modalità per l'accesso al beneficio fiscale.

Art. 21 - Cumulo di riduzioni.

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate, calcolando le percentuali di riduzione in ordine decrescente.

Art. 22 - Inizio e cessazione dell'occupazione, detenzione o possesso

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal giorno stesso in cui ha avuto inizio l'occupazione, detenzione

od il possesso.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione, detenzione o possesso dei locali ed aree, dà diritto alla esclusione dal tributo a decorrere dal giorno stesso in cui si è determinata. Il cambio di residenza non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligazione per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

4. La variazione, nel corso dell'anno, dei componenti il nucleo familiare determina l'incremento o la diminuzione della tariffa a decorrere dal giorno stesso in cui si è determinata.

5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione per l'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal contribuente subentrante.

6. Ogni variazione che incida sulla determinazione o sulla quantificazione del tributo dovuto dal contribuente ha effetto dal giorno in cui si è determinata.

DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 23 – Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione dello stesso e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. Le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti applicate in annualità antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento conservano validità anche ai fini del presente tributo, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 24 - Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine previsto dall'art. 4 della parte I del presente regolamento. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, o dall'eventuale soggetto gestore del tributo, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano rimaste invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme e termini di cui al comma 1, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo.

3. La dichiarazione, originaria o di variazione, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (ovvero appartenenti ai gruppi catastali A, B o C) deve contenere

obbligatoriamente i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. Inoltre deve contenere:

- per le utenze domestiche: l'indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o della convivenza, che occupano o conducono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro eventuali rappresentanti legali e della relativa residenza.
- per le utenze non domestiche la denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché l'attività svolta, la partita I.V.A., la sede principale, legale o effettiva, l'indicazione delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, il loro codice fiscale e residenza anagrafica.

Per entrambi i tipi di utenza, l'indicazione dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.

4. La dichiarazione è sottoscritta da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale e presentata direttamente agli uffici comunali, o eventuale soggetto gestore del tributo, oppure spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta elettronica certificata o via fax. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

5. Il Comune, o eventuale soggetto gestore del tributo, deve rilasciare ricevuta della dichiarazione nel caso di spedizione.

6. Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza dei contribuenti, i moduli per la presentazione della dichiarazione potranno essere ritirati anche presso i competenti uffici comunali in occasione degli adempimenti anagrafici relativi al cambio di residenza. Gli altri uffici comunali, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a provvedere alla dichiarazione nel termine previsto e consegnare i relativi moduli. Questi ultimi potranno anche essere inviati periodicamente attraverso comunicazioni massive ai contribuenti.

7. Il Comune, o l'eventuale soggetto gestore del tributo, non è tenuto, per le utenze non domestiche, a comunicare l'avvenuto cambio di categoria dovuto ad adeguamenti di regolamento.

8. Gli uffici comunali sono tenuti a trasmettere all'eventuale gestore del tributo, mensilmente, copia o elenchi:

- delle autorizzazioni per occupazioni di suoli od aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi l'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti.

Art. 25 - Poteri del Comune

1. Il Comune, mediante deliberazione della Giunta Comunale, designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino

all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 26 - Riscossione

1. Il Comune, o l'eventuale soggetto gestore del tributo, riscuote il tributo dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale.
2. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni del tributo a valere da una data successiva al 30 settembre, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo eseguito in sede di inoltro di invito di pagamento per la prima rata.
3. Il versamento è effettuato di norma in numero 2 rate con scadenza 30 aprile e 30 novembre salvo diversa determinazione dirigenziale assunta dalla competente direzione comunale. Qualora le predette date cadano in giorni festivi, la relativa scadenza si intende fissata al primo giorno non festivo immediatamente successivo.
4. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
5. Limitatamente all'anno 2014 il versamento è effettuato in numero 3 rate con scadenza 6 giugno, 31 luglio e 1 dicembre. Ai fini del versamento della prima e della seconda rata, nelle more dell'approvazione delle tariffe del tributo da applicare per l'anno 2014, si provvederà ad emettere avvisi di pagamento in acconto calcolati, per ciascuna delle prime due rate, in relazione ad un terzo dell'importo lordo dovuto da ciascun contribuente del servizio di igiene ambientale applicando le aliquote TARES dell'anno 2013 approvate con deliberazione del consiglio comunale n. 99 del 22.7.2013. In sede di pagamento dell'ultima rata si provvederà ad effettuare l'eventuale conguaglio tra quanto dovuto applicando le tariffe deliberate per l'anno 2014 e detraendo l'importo delle prime due rate. Per l'anno 2014, in conseguenza della soppressione della TARES di cui all'articolo 14, del D.L. n. 201/2011, ed al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e velocizzare l'azione amministrativa, con la prima rata della Tari è liquidato anche il saldo della TARES relativa al 2013, positivo o negativo, portandolo in compensazione degli importi dovuti a titolo di Tari, ai sensi dell'articolo 1, comma 167 della L. n. 296/2006.
6. Il tributo è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
8. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, sollecito per omesso o insufficiente pagamento. Il sollecito indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si provvederà alla notifica di avviso di accertamento con applicazione della sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 27 - Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme

dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora. L'avviso di accertamento deve specificare altresì l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, il responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, nonché le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 300 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 8 rate trimestrali, oltre agli interessi fissati al tasso legale. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

Art. 28 - Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia. L'applicazione è limitata alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Art. 29 - Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionario inviati o consegnati al contribuente, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. Si applica il vigente regolamento comunale dell'accertamento con adesione del contribuente.

Art. 30 - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 31- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo precedente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, con gli importi dovuti dallo stesso al Comune a titolo di tassa sui rifiuti (TARI) o di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Art. 32 – Importi minimi

1. In attuazione dell'art. 12 comma 1-bis del vigente regolamento delle entrate comunali non si fa luogo a riscossione in sede volontaria e rimborso quando l'importo del tributo risulta inferiore a Euro 5.

2. Il Comune, o il soggetto gestore del tributo, non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative, interessi ed altri accessori non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 17, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

PARTE 3

Regolamento componente “TASI” (Tributo sui servizi indivisibili)

INDICE

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
Articolo 3 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI
Articolo 4 - SOGGETTI PASSIVI
Articolo 5 - SOGGETTO ATTIVO
Articolo 6 - BASE IMPONIBILE
Articolo 7 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA
Articolo 8 - DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI
Articolo 9 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
Articolo 10 - VERSAMENTI
Articolo 11 - DICHIARAZIONE
Articolo 12 - ACCERTAMENTO
Articolo 13 - RISCOSSIONE COATTIVA
Articolo 14 - SANZIONI ED INTERESSI
Articolo 15 - RIMBORSI
Articolo 16 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Articolo 17 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Arezzo dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa al tributo per i servizi indivisibili, d'ora in avanti denominata TASI.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Articolo 3 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini della TASI:

- a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d. per "area edificabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità;

Articolo 4 - SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che quest'ultimo non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. L'occupante è tenuto a versare la TASI nella misura del 10%; la restante quota è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o

diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 5 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo è il Comune di Arezzo relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

Articolo 6 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La riduzione di cui alla presente lettera non si cumula con la riduzione di cui alla successiva lettera b.;

b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

4. ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del comma precedente, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le caratteristiche disciplinate dall'art. 4 del vigente regolamento comunale sull'imposta municipale propria (IMU).

Articolo 7 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.

2. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

5. Ai sensi del punto 2) lettera b) del comma 682 articolo unico della L. 147/2013, sono individuati i seguenti servizi indivisibili resi in forma indifferenziata alla collettività da

parte del Comune di Arezzo:

- manutenzione stabili ed impianti;
- manutenzione strade ed infrastrutture;
- manutenzione verde pubblico e foreste;
- servizi ambiente ed energia (escluso gestione ciclo dei rifiuti);
- mobilità;
- polizia municipale (escluso servizi finanziati con proventi da codice della strada).

Per ciascuno dei predetti servizi il Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle aliquote annuali, individua analiticamente i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

6. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

7. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

Articolo 8 - DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Ai sensi del punto 1) lettera b) del comma 682 articolo unico della L. 147/2013 si stabilisce che con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore:

- dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa;
- dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in riferimento alla consistenza nel nucleo familiare.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente devono tenere conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

3. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

4. Sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

Articolo 9 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 10 - VERSAMENTI

1. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.

2. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

3. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre. Qualora le predette date cadano in giorni festivi, la relativa scadenza si intende fissata al primo giorno non festivo immediatamente successivo. Il versamento della prima

rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta.

3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 5.

6. La TASI viene riscossa dal Comune.

7. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Nel caso di mesi per i quali il possesso si protrae per più soggetti per almeno quindici giorni, ovvero per i quali nessun soggetto ha almeno quindici giorni di possesso, si considera soggetto passivo il contribuente che ha il possesso dell'immobile per il numero prevalente di giorni nel mese.

9. La TASI è versata da ciascun soggetto passivo. Si considerano tuttavia regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare, anche per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

10. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676 della L. 147/2013, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Articolo 11 – DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reso reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Articolo 12 - ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

4. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 300 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 8 rate trimestrali, oltre agli interessi fissati al tasso legale. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

Articolo 13 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 14 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionario entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Articolo 15 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a 5 euro.

4. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, con gli importi dovuti dallo stesso al Comune a titolo di tributo sui servizi indivisibili (TASI) o di imposta municipale propria (IMU).

Articolo 16 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TASI l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997, così

come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia. L'applicazione è limitata alle questioni di fatto, in particolare relative al valore venale in comune commercio da attribuirsi alle aree edificabili o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Articolo 17 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.